



**ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA B**  
AVVISO PUBBLICO PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI  
STORICI PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**

Richieste di chiarimento pervenute dal 21/09/2022 al 30/09/2022

- 1. Il progetto del Comune proponente, finanziato per un totale di Euro 1.600.000,00, prevede un intervento avente ad oggetto lavori di ristrutturazione per Euro 1.200.000,00 e i restanti interventi riguardano servizi e forniture: si chiede se debba essere inserito nel programma triennale delle opere pubbliche l'intero progetto per Euro 1.600.000,00 oppure esclusivamente l'intervento relativo ai lavori di ristrutturazione per 1.200.000,00 e i restanti interventi vadano inseriti nel programma biennale servizi e forniture qualora superino il valore di Euro 40.000,00.**

È da ritenere che l'intervento avente ad oggetto lavori di ristrutturazione vada inserito nel programma triennale delle opere pubbliche.

I restanti interventi vanno inseriti nel programma biennale servizi e forniture qualora superino il valore di Euro 40.000,00, tenendo conto, in tale ultimo caso, che se si tratta di un unico intervento che include più di un appalto, o nel caso si prevedano appalti separati e autonomi per l'affidamento di servizi e forniture connessi, il valore stimato dello stesso corrisponderà alla somma dei valori dei singoli appalti.

- 2. In fase di presentazione del progetto è stato incaricato il Responsabile dell'Area Affari Generali quale referente per l'inserimento del progetto nella relativa piattaforma. È possibile nominare un Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi riguardanti le opere di ristrutturazione e un RUP per gli altri interventi? Per quanto riguarda REGIS è necessario che vi sia un solo soggetto responsabile per singolo Ente? Tale soggetto deve corrispondere necessariamente con uno dei RUP predetti?**

Alla luce dei compiti particolarmente delicati che il D.Lgs. n. 50/2016 attribuisce al RUP, desunti dall'art. 31 (al cui disposto normativo si rinvia per economia espositiva), principi di certezza e di competenza funzionale, suggeriscono che in una stessa procedura vi sia unico RUP.

In presenza di specifiche esigenze che non possono essere fronteggiate dal personale in servizio per carenze accertate o perché non in possesso delle competenze richieste e di natura più prettamente tecnico, economico- finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, si potrà ricorrere all'affidamento di incarico di supporto al RUP, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 31, comma 11, del D.Lgs.n. 50/2016. Si rinvia in ogni caso a quanto stabilito nelle Linee Guida Anac n. 3, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*.

Per quanto riguarda REGIS gli utenti ai quali attribuire la responsabilità dell'alimentazione dei dati di progetto all'interno delle amministrazioni dei Soggetti Attuatori sono individuati in linea di massima nei RUP. I Soggetti Attuatori possono tuttavia, di concerto con le Amministrazioni Titolari di Misura, operare scelte differenti nel rispetto dei principi di responsabilità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica.

Per eventuali specifici dubbi in relazione al sistema ReGIS, si invita a prendere visione della documentazione riportata al link che segue:

<https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/regis---il-sistema-gestionale-unico-del-pnrr.html>; e a fare riferimento alle FAQ ivi pubblicate.

**3. In merito all'affidamento diretto per i costi del personale la soglia è stata aumentata rispetto ai 40.000 eur - In riferimento alla circolare n. 4 in cui si legge che, con debita giustificazione, è possibile superare i limiti pari al 10% del budget di progetto per le figure di personale, entro che percentuale è lecito quest'aumento?**

La circolare n. 4/2022 della RGS, individua le percentuali massime che le spese di personale potranno raggiungere per ogni singola progettualità, nonché gli importi massimi in termini di valore assoluto, secondo lo schema che segue.

Fascia	Percentuale	Fascia finanziaria di progetto (costo totale ammesso a finanziamento)	Massimale costo personale da imputare al progetto
A	10	Fino a 5.000.000	250.000
B	5	Da 5.000.001 a 15.000.000	600.000
C	4	Da 15.000.001 a 50.000.000	1.500.000
D	3	Da 50.000.000	3.000.000

Dalla lettura della tabella, si ricava che la stessa prevede un doppio limite:

- la spesa di personale ammissibile a rimborso non deve superare la percentuale individuata in relazione al totale del costo finanziato, e
- in ogni caso non può essere superiore al massimale di costo da imputare al progetto individuato in termini di valore assoluto.

Il soggetto beneficiario non può procedere autonomamente all'aumento delle percentuali sopra previste, in quanto per come espressamente previsto, eventuali esigenze di superamento dei limiti massimi individuati dalla tabella, dovranno essere sottoposte, da parte del beneficiario interessato, alla valutazione preventiva dell'Amministrazione centrale titolare di intervento, ai fini della verifica di ammissibilità di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il mancato rispetto di quanto sopra rappresentato comporterà l'inammissibilità della relativa spesa.

**4. In tema di rendicontazione semestrale: da quando inizia il semestre? dalla firma del disciplinare?**

La relazione semestrale alla quale si fa riferimento, è quella prevista dall'art. 3 punto 28 della convenzione secondo cui il soggetto attuatore, tra l'altro, si obbliga "a contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura e fornire, su richiesta del Servizio VIII, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione del Progetto; in particolare, a garantire l'attuazione dell'intervento nei tempi previsti e condivisi a livello eurounitario e il raggiungimento di milestone e target associati trasmettendo, al riguardo, una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento illustrativa del livello di conseguimento dei target e milestone". L'articolo in questione, fa riferimento, dunque, agli obiettivi generali del PNRR che come noto sono suddivisi su periodi. Le scadenze semestrali, pertanto, sono da intendersi riferite a mesi di giugno e di dicembre.



**5. E' possibile, in corso di progetto, assegnare nuove risorse ai partners oltre quelle stabilite con gli accordi che saranno firmati?**

Qualsiasi modifica rispetto al progetto originario è da intendersi quale variazione progettuale, per le quali si rinvia alle previsioni di cui all'art. 16 dell'Avviso e all'art. 6 del Disciplinare d'obblighi a norma del quale *"Il Soggetto attuatore non può apportare variazioni al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo senza la preventiva autorizzazione scritta del Servizio VIII. Qualsiasi variazione al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo dovrà essere preventivamente richiesta al Servizio VIII che verificherà l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: i) la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del Progetto o dell'intervento/operazione interessata; ii) le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; iii) in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto; iv) l'intervento/operazione interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento. Il Servizio VIII si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni del Progetto o di singoli interventi/operazioni del medesimo non autorizzate. Il Servizio VIII si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto attuatore. Le modifiche al Progetto non comportano alcuna revisione del presente atto."* Occorrerà pertanto inviare formale richiesta di variazione al Progetto, ai sensi del citato art.6, corredata di relazione di dettaglio nella quale siano chiaramente illustrate e motivate le modifiche che si intende apportare, oltre a tutti gli elementi necessari a verificarne la legittimità ed ammissibilità.

**6. Per quanto riguarda le relazioni bimestrali sullo stato di avanzamento del progetto se sono obbligatorie e in generale per tutte le relazioni c'è un modello di riferimento da riempire?**

Le relazioni in questione, così come previsto dall'art. 3 punto 27 del disciplinare, sono necessarie in quanto servono a garantire, che il Servizio VIII riceva tutte le informazioni sullo stato di avanzamento del progetto relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Reg. (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta.

Al momento questo Ministero non fornisce alcun tipo di format.

**7. Circola la notizia di un ulteriore stanziamento di fondi aggiuntivi dedicati al personale di coordinamento, volevamo sapere entro quando si prevede questo stanziamento e come vi si può accedere.**

Non si dispone di specifiche informazioni al riguardo. Lo stanziamento di ulteriori fondi per personale di coordinamento non rientra tra gli stanziamenti del MIC.

**8. Le schede di intervento del nostro progetto prevedono realizzazioni di opere e quindi la gestione di una gara di appalto per la quale abbiamo previsto nel computo economico i costi di gara. Da una valutazione più dettagliata è emersa la possibilità di effettuare queste attività con risorse interne del nostro UT e ciò determina un risparmio cumulativo di circa 9000 euro che vorremmo utilizzare, in questo periodo di avvio del progetto, per avvalerci di una risorsa, esterna di supporto al progetto, per 4 ore settimanali. Ciò sarebbe per noi estremamente importante in attesa che venga pubblicato il decreto relativo all'assunzione a tempo determinato di una risorsa dedicata che abbiamo richiesto attraverso art. 31bis di 152/21. Vorremmo capire se è necessario ed eventualmente attraverso quale procedura chiedere autorizzazione al MIC per questa operazione**



Per potere attuare quanto rappresentato dal Comune, occorre apportare una specifica variazione al quadro economico del progetto che dovrà necessariamente seguire l'iter autorizzatorio di cui all'art. 16 dell'Avviso e all'art. 6 del Disciplinare d'obblighi a norma del quale *"Il Soggetto attuatore non può apportare variazioni al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo senza la preventiva autorizzazione scritta del Servizio VIII. Qualsiasi variazione al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo dovrà essere preventivamente richiesta al Servizio VIII che verificherà l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: i) la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del Progetto o dell'intervento/operazione interessata; ii) le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; iii) in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto; iv) l'intervento/operazione interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento. Il Servizio VIII si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni del Progetto o di singoli interventi/operazioni del medesimo non autorizzate. Il Servizio VIII si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto attuatore. Le modifiche al Progetto non comportano alcuna revisione del presente atto."*

Occorrerà pertanto inviare formale richiesta di variazione al Progetto, ai sensi del citato art.6, corredata di relazione di dettaglio nella quale siano chiaramente illustrate e motivate le modifiche che si intende apportare, oltre a tutti gli elementi necessari a verificarne la legittimità ed ammissibilità.

In merito al reclutamento del personale si raccomanda di attenersi alla normativa vigente inerente le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR con imputazione di costi nel quadro economico del progetto, in particolare alla circolare del MEF n. 4 del 18 gennaio 2022, o nell'ipotesi di appalto servizi a quanto previsto dal codice degli appalti.

9. Per una delle nostre schede è previsto l'acquisto di un edificio per un valore di 35000 euro. Con il proprietario è stato definito un comodato d'uso e il compromesso (registrati in agenzia entrate) da finalizzare in caso di finanziamento. Dopo la registrazione del compromesso l'Agenzia Entrate ha pignorato il credito del proprietario dell'immobile derivante dalla vendita dello stesso e a causa di ciò il Comune dovrà pagare la cifra alla Agenzia Entrate anziché al proprietario. Ci serve capire se e come questa nuova situazione debba essere segnalata al Ministero.

L'acquisto in questione è a valere su fondi PNRR che, per espressa previsione normativa sono "impignorabili".

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 (DM 11 ottobre 2021), adottato in conformità all'art. 1, comma 1042, della legge n. 178/2020, all'art. 2, comma 3, dispone che: *"Le quote di risorse di cui al comma 1 sono trasferite o direttamente alle Amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti su indicazione delle Amministrazioni titolari e secondo le modalità indicate al comma 4, ovvero alle Amministrazioni titolari di interventi su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato intestate alle medesime Amministrazioni"*.

Si precisa che i fondi della contabilità speciale sono impignorabili, infatti in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 13, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, *"I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30"*

*dicembre 2020, n. 178, nonché sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime”.*

Il Comune pertanto avrà cura di proporre opposizione a pignoramento rappresentando quanto sopra alle competenti autorità giudiziarie.

In nessun caso la predetta somma di € 35.000,00 ove erogata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, potrà essere rendicontata sul PNRR, trattandosi di fondi a destinazione vincolata finalizzate a strategie di sviluppo e ammodernamento del paese.

10. Il Comune proponente ha pubblicato un Avviso pubblico - manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte progettuali e proposte partenariali per la partecipazione del Comune al Bando PNRR “Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” a seguito del quale sono stati selezionati i partner che hanno recentemente sottoscritto una ATS con atto pubblico conferendo mandato collettivo di rappresentanza proponente e che risultano attuatori di specifici interventi, siamo a chiedere cortese delucidazione in merito al periodo di ammissibilità delle spese. Nel dettaglio, non è chiaro se le spese siano ammissibili a partire dalla data di presentazione del progetto oppure se possano essere anche antecedenti.

Gli interventi finanziati dal PNRR possono retroagire, purché non oltre i termini regolamentari. Come definito dall’art. 17 del Regolamento 2021/241, sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano:

1. coerenti con le finalità previste dall’investimento di riferimento e assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
2. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
3. pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato (associate allo stesso CUP dell’intervento finanziato con PNRR).

Quindi, nel caso in cui siano già in corso interventi o siano già stati realizzati, le relative spese possono essere rendicontate (a decorrere da febbraio 2020). Diversamente, nei tre anni devono essere ricompresi ristrutturazione e gestione. In ogni caso, il termine del 30.06.2026 è tassativo.

11. Qualora nell’ambito del progetto approvato nei vari interventi sia stato assegnato budget a soggetti attuatori diversi per attività simili (ad esempio attività di comunicazione) ma si renda opportuno un coordinamento generale di quella tipologia di attività a livello di progetto, è possibile procedere con un affidamento congiunto ovvero procedere con una gara unica unendo parte del budget di diversi partners per la definizione delle base d’asta e prevedendo poi che il soggetto realizzatore, individuato in base a procedura di evidenza pubblica, suddivida la fatturazione pro quota tra i diversi soggetti attuatori?

L’affidamento di servizi, lavori e forniture deve rispettare le norme nazionali ed eurounitarie. Nel caso prospettato, trattandosi di attività/servizi analoghi è auspicabile – laddove possibile – procedere ad affidamenti unici per non incorrere nel rischio di frazionamento artificioso di appalti con conseguente violazione del Codice degli Appalti. A tal riguardo si richiamano le Linee Guida n. 4

approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, nonché la delibera ANAC n. 666 del 28 settembre 2021.

- 12. Con specifico riferimento a quanto previsto dall'Avviso in merito alle ulteriori risorse pari a 200 milioni di euro che saranno destinate, attraverso successiva procedura centralizzata di responsabilità del Ministero della Cultura, al sostegno delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei medesimi borghi selezionati tramite lo stesso Avviso, si chiedono maggiori informazioni in merito alla tempistica di pubblicazione del Bando e ai titolari delle risorse, ovvero se i bandi saranno pubblicati dal Ministero e diretti a tutti i potenziali beneficiari oppure se la pubblicazione dei bandi sarà demandata ai Comuni assegnatari dei finanziamenti di cui all'Avviso sopra citato.**

L'Avviso rivolto alle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit localizzate nei Borghi selezionati nell'ambito della Linea di Azione B, Investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi", Missione 1, Componente 3, a titolarità del Ministero della Cultura, è ancora in fase di elaborazione e verrà pubblicato presumibilmente entro il mese di ottobre 2022. Nel suddetto Avviso saranno disponibili tutte le informazioni necessarie per poter presentare una proposta. Si invita a monitorare costantemente il sito <https://pnrr.cultura.gov.it/> per tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti l'investimento "Attrattività dei borghi" e gli altri investimenti di competenza del Ministero della Cultura.

- 13. Per semplificare e rendere più efficaci le interlocuzioni tra il Comune capofila e codesto Spettabile Ministero, si chiede se sia possibile fornire allo scrivente Comune Proponente il contatto diretto di un referente con cui interfacciarsi per le questioni di natura burocratica e progettuale che emergessero nel corso della realizzazione del progetto.**

Gli uffici preposti sono sempre a disposizione dei beneficiari per qualsiasi evenienza e i funzionari addetti sono reperibili ai numeri telefonici noti.

Tuttavia nell'ipotesi di quesiti di interesse generale, afferenti all'attuazione degli interventi finanziati, è più opportuno inoltrare le richieste di chiarimento al seguente indirizzo di posta certificata: [sg.servizio8@pec.cultura.gov.it](mailto:sg.servizio8@pec.cultura.gov.it). I relativi riscontri saranno periodicamente pubblicati sul sito internet <https://pnrr.cultura.gov.it/> in modo da essere fruibili da tutti i soggetti interessati.

- 14. Si richiede se nell'ambito delle consulenze specialistiche attivabili possono essere ricompresi le attività, svolte da esperti esterni, finalizzate a definire i migliori aspetti organizzativi ed economico finanziari da attivare per una ottimale gestione degli asset realizzati con i singoli Interventi.**

**Si chiede inoltre se la percentuale indicata nella tabella presente nella Circolare n. 4 del MEF-RGS del 24/01/2022 fa riferimento unicamente al personale assunto o ricomprende anche le consulenze specialistiche esterne?**

La circolare citata prevede che le Pubbliche Amministrazioni impegnate nel Pnrr potranno dedicare ai neoassunti a termine e ai consulenti fino al 10% delle spese finanziate dal Recovery per ogni progetto. Sono, altresì, fissati i criteri generali afferenti le spese del personale che non potranno finanziare né le «assistenza tecniche» (preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders e reti informatiche di elaborazione e scambio delle informazioni) né i costi delle strutture amministrative interne impegnate in «attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Pnrr». In nessun caso, poi, potranno essere coperti costi di personale già in pianta organica, perché le risorse Pnrr sono riservate alle nuove assunzioni a tempo determinato e agli incarichi esterni per le attività collegate direttamente ai progetti Pnrr.



15. Gli allestimenti fisici e tecnologici (anche multimediali) di un luogo della cultura rientrano tra le Opere pubbliche? In caso affermativo, l'eventuale incremento dei prezzi verificato a livello di tariffario regionale, consente di accedere all'incremento del 20%?

Più in generale possono rientrare tra gli interventi che possono usufruire dell'incremento previsto del 20% tutti gli interventi che hanno subito un incremento dei costi rispetto al prezzario regionale?

E' necessario trasmettere al MIC il nuovo Piano finanziario evidenziando gli interventi oggetto dell'incremento del 20%; e nel caso sarà cura del MIC comunicare agli Enti Locali il nuovo importo del contributo assegnato?

Le opere pubbliche sono costituite dall'insieme di edifici, arredi, attrezzature e infrastrutture che, ad uso comune dei cittadini, costruiscono e promuovono il governo di un territorio.

Come previsto dall'articolo 2, comma 1 del DPCM 28 luglio 2022, il Fondo copre il "fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto legge n. 50 del 2022 e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 26." Si precisa, inoltre, che il fabbisogno di cui al periodo precedente è relativo all'intera opera per la parte non coperta con le risorse già presenti nel quadro economico o con le risorse derivanti da economie riguardanti altri interventi ultimati.

Al fondo accedono solo le opere e gli interventi avviati nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022. Per procedure avviate, si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del DPCM 28 luglio 2022, ove viene specificato che per "procedure di affidamento avviate per opere ed interventi" si intendono le procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano, dalla data del 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022:

- a) la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori;
- b) l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

Si precisa che il contributo del Fondo viene calcolato per ogni singolo CUP. Pertanto, anche i requisiti previsti per l'accesso e ogni adempimento successivo di verifica e monitoraggio in itinere ed ex post vengono fatti per singolo CUP."

16. Alla manifestazione di interesse per la partecipazione al Bando Borghi ha aderito una società americana con sede all'estero i cui titolari sono residenti da alcuni anni nel nostro Comune. Nell'ambito del progetto dovrebbero organizzare gli open day degli spazi dedicati all'arte che andremo a creare, instaurando relazioni con scuole e accademie internazionali. Il Comune è già sede di alcuni corsi d'arte che organizza un'altra società, anch'essa partner, che però ha anche una sede in Italia e quindi non ha avuto problemi a stipulare con noi la ATS. Per poter aderire alla Associazione Temporanea di Scopo e percepire le risorse stanziare (€70.000), la società americana deve fare una serie di procedure e creare una sede in Italia, un conto dedicato ecc... con tempi tecnici abbastanza lunghi. I quesiti che si propongono sono:

Possono rimanere partner per strutturare la rete di relazioni non percependo risorse? E se sì con quale forma?

Escluderli dalla ATS comporta decurtare dal progetto i 70.000 € previsti per le azioni o queste risorse possono essere utilizzate da un altro soggetto partner che ha sottoscritto l'ATS o dallo stesso Comune?

Si ritiene che nulla osti alla partecipazione alle attività di un partner che interviene nel Progetto con spirito cooperativo e a titolo gratuito, al solo fine di fornire un valore aggiunto all'intervento e/o per eseguire interventi sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto. In tal caso si potrà



indicare valore/costo pari a 0 quale valore di mercato delle prestazioni del medesimo, specificando nel campo note che trattasi di prestazioni erogate gratuitamente. La predetta circostanza configura un'ipotesi di variazione progettuale, al pari dell'eventuale occorrente modifica del quadro economico, pertanto, deve essere preventivamente richiesta al servizio VIII del MIC che ne verificherà l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, e procederà con l'eventuale autorizzazione (art. 6 del Disciplinare d'obblighi). Si invita pertanto ad inviare formale richiesta di variazione al Progetto, ai sensi dell'art.6, corredata di relazione di dettaglio nella quale siano chiaramente illustrate e motivate le modifiche che si intende apportare, oltre a tutti gli elementi necessari a verificarne la legittimità ed ammissibilità. Si evidenzia che le modifiche riguardanti le variazioni dei partner dovranno avvenire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria per quanto concerne le procedure di selezione del partner. Le attività in cui sarà coinvolto il nuovo partner dovranno corrispondere a quelle indicate per il partner precedentemente individuato; tale modifica non dovrà pertanto comportare alcuna variazione dei compiti e ruoli individuati e del piano finanziario approvato, come indicato nell'Allegato A al Progetto.

**17. Nell'ipotesi in cui si intenda inserire una figura professionale esterna all'ente con funzioni di coordinatore dell'intero progetto che sovrintenda alla realizzazione e rendicontazione dei singoli interventi è in facoltà dell'Ente attuatore predisporre una variazione del quadro economico destinando una parte delle risorse originariamente previste per la realizzazione dei singoli interventi alla retribuzione del suddetto professionista?**

**O, in alternativa, è possibile effettuare una variazione del quadro economico di ogni singolo intervento prevedendo la compartecipazione pro quota alla retribuzione del professionista de quo?**

In relazione al quesito proposto, si segnala preliminarmente, che la vigente disciplina, sia in materia di ordinaria gestione del procedimento amministrativo, nonché, in materia di appalti, attribuisce al Responsabile del Procedimento, tra gli altri, specifici compiti di coordinamento nell'ambito delle attività alle quali è preposto e nel campo della progettazione pubblica. La legge n. 241 del 1990 tratteggia i contorni del Responsabile del Procedimento in termini di "Manager" delineandone, compiti e responsabilità corrispondenti. Pertanto solo in presenza di esigenze peculiari che esulano dalle competenze che a norma di legge sono espressamente attribuite al RUP, o nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, si potrà ricorrere, su proposta, del RUP medesimo al conferimento di appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

Fermo quanto sopra, nell'ipotesi di conferimento di incarichi, riferiti ad attività, che sono inerenti all'intero progetto seppur composto da differenti interventi, e che non rientrano in quelle specifiche del RUP, è da ritenere che il progetto è da intendersi in modo unitario, anche in termini di rendicontazione, pertanto è più opportuno che il relativo costo venga imputato sul quadro economico complessivo e non pro quota.

Quanto alla variazione del quadro economico si richiamano le previsioni di cui all'art. 16 dell'Avviso e all'art. 6 del Disciplinare d'obblighi a norma del quale *"Il Soggetto attuatore non può apportare variazioni al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo senza la preventiva autorizzazione scritta del Servizio VIII. Qualsiasi variazione al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo dovrà essere preventivamente richiesta al Servizio VIII che verificherà l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: i) la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del Progetto o dell'intervento/operazione interessata; ii) le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere*



*oggetto di modifica; iii) in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto; iv) l'intervento/operazione interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento. Il Servizio VIII si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni del Progetto o di singoli interventi/operazioni del medesimo non autorizzate. Il Servizio VIII si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto attuatore. Le modifiche al Progetto non comportano alcuna revisione del presente atto."*

Occorrerà pertanto inviare formale richiesta di variazione al Progetto, ai sensi del citato art. 6, corredata di relazione di dettaglio nella quale siano chiaramente illustrate e motivate le modifiche che si intende apportare, oltre a tutti gli elementi necessari a verificarne la legittimità ed ammissibilità.

In merito al reclutamento del personale si raccomanda, infine, di attenersi alla normativa vigente inerente le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR con imputazione di costi nel quadro economico del progetto, in particolare alla circolare del MEF n. 4 del 18 gennaio 2022, o nell'ipotesi di appalto servizi a quanto previsto dal codice degli appalti.

**18. Le singole azioni possono essere individuate come lotti funzionali o costruttivi? (ad esempio il Progetto ha 21 azioni e quindi 21 lotti non potendo evidentemente effettuare un unico appalto). Si conferma che, come indicano le regole del CUP, se sono lotti costruttivi (quindi non funzionali) si utilizza l'unico CUP acquisito per tutti?**

Quanto alla possibilità di suddividere gli appalti in lotti funzionali o prestazionali, si richiama la vigente disciplina in materia e in particolare, l'art. 51 del codice dei contratti al quale integralmente si rinvia.

In merito al CUP si riporta testualmente quanto rappresentato dal team delle struttura di supporto CUP del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DiPE), disponibile anche nella sezione FAQ della pagina MIP-CUP-MGO del dipartimento, che ha fornito i chiarimenti che seguono *"Se la realizzazione di un'opera è articolata in più lotti bisogna distinguere tra due diverse casistiche. La fattispecie più comune si ha quando i lotti sono funzionali (ciascun lotto può essere collaudato o messo in esercizio anche prima che gli altri siano completati; potrebbe anche succedere che non tutti i lotti siano realizzati ma l'opera sia considerata completata): in questo caso occorre richiedere tanti CUP quanti sono i lotti funzionali, corredati da specifici quadri economici di spesa. Un caso meno frequente è quello dei lotti costruttivi (un lotto non può entrare in esercizio, né può essere collaudato, prima che gli altri siano completati): in questo caso deve essere generato un unico CUP"*.

Va comunque ricordato che la finalità sottesa al bando relativo all'investimento Attrattività dei Borghi prevede la progettazione e realizzazione di un progetto unico e complessivo per la rigenerazione dei piccoli borghi e che la realizzazione dell'intervento deve rispettare le norme in materia di appalti pubblici, pertanto non incorrere nel rischio di frazionamento artificioso di appalti con conseguente violazione del D. Lgs. 50/2016. A tal riguardo si richiamano le Linee Guida n.4 approvate da ANAC il 26.10.2016 e aggiornate con delibera 206 del 01.03.2018, nonché la delibera ANAC n.666 del 28.09.2021.

**19. Sono riutilizzabili le economie di ribasso o altre economie che si possono generare sui lavori, servizi o forniture? E' possibile utilizzarli per miglioramenti o completamenti per sopravvenute necessità?**

Ai sensi dell'Art. 3 comma 5 dell'Avviso "Le risorse derivanti dalle economie di gara e da qualsiasi altra provenienza o da provvedimenti di revoca rientrano nella disponibilità del Ministero della Cultura che potrà disporre, previa opportuna valutazione collegata in particolare al rispetto dei principi sopra richiamati e delle tempistiche attuative previste dal PNRR:

- i. *il finanziamento di ulteriori interventi nell'ambito del medesimo Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale per il quale si registrano economie, previa regolare presentazione da parte del proponente e valutazione positiva da parte del Ministero della Cultura;*
- ii. *in assenza della presentazione di ulteriori progetti da parte del proponente o nel caso di valutazione negativa da parte del Ministero della Cultura circa l'ammissibilità del nuovo intervento, il finanziamento di interventi afferenti ad altri Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale;*
- iii. *il finanziamento di ulteriori Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui al successivo articolo 8;*
- iv. *l'incremento della quota di risorse destinate al sostegno delle MPMI."*

Inoltre anche l'articolo 6 del Decreto del SG n. 453 del 07.06.2022 di assegnazione delle risorse in aderenza all'Avviso dispone in merito all'utilizzo delle economie.

**20. Quali sono le percentuali ammissibili di variazione economica eventualmente intervenuta rispetto al progetto originario di ogni singolo intervento/azione e in caso di necessità è possibile utilizzare le economie da un intervento all'altro?**

Per la disciplina inerente le variazioni progettuali, si invia alle previsioni di cui all'art. 16 dell'Avviso e all'art. 6 del Disciplinare d'obblighi a norma del quale "Il Soggetto attuatore non può apportare variazioni al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo senza la preventiva autorizzazione scritta del Servizio VIII. Qualsiasi variazione al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo dovrà essere preventivamente richiesta al Servizio VIII che verificherà l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: i) la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del Progetto o dell'intervento/operazione interessata; ii) le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; iii) in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto; iv) l'intervento/operazione interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento. Il Servizio VIII si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni del Progetto o di singoli interventi/operazioni del medesimo non autorizzate. Il Servizio VIII si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto attuatore. Le modifiche al Progetto non comportano alcuna revisione del presente atto." Occorrerà pertanto inviare formale richiesta di variazione al Progetto, ai sensi del citato art.6, corredata di relazione di dettaglio nella quale siano chiaramente illustrate e motivate le modifiche che si intende apportare, oltre a tutti gli elementi necessari a verificarne la legittimità ed ammissibilità.

**21. I quadri economici dei singoli interventi/azioni del progetto possono essere adeguati prevedendo, se mancanti ma necessarie, le voci previste dall'art. 16 del DPR 207/2010?**

Si possono adeguare i quadri economici, conformemente alle previsioni normative, previa specifica comunicazione da inoltrare all'Amministrazione.

**22. Le date di avvio delle progettazioni indicate nelle schede degli interventi/azioni devono essere considerate termini perentori (e quindi con eventuali conseguenze in caso di mancato rispetto) oppure ordinatorie?**

Per qualsiasi variazione progettuale, anche se riferita a modifica/slittamento delle date di avvio delle progettazioni occorre inoltrare specifica richiesta all'Amministrazione conformemente alle previsioni di cui all'art. 16 dell'Avviso e all'art. 6 del Disciplinare d'obblighi per la relativa preventiva verifica di legittimità e ammissibilità.

Dovrà in ogni caso essere garantito il raggiungimento dei milestone e target, nonché la conclusione del Progetto entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2026.

**23. Si chiede cortesemente di chiarire l'ammissibilità della rendicontazione dei costi delle attività di consulenza specialistica di project management finalizzate alla realizzazione degli 11 interventi della proposta progettuale in forma coordinata tra loro. La natura dei progetti di rigenerazione urbana, di cui all'Avviso, con la sovrapposizione complessa di interventi immateriali e materiali, rende infatti necessario tale coordinamento operativo delle progettualità coinvolte, strettamente funzionale alla realizzazione delle attività di progetto. A parere di questo Comune, le attività di project manager, nel caso di progettualità di cui quelle all'Avviso, si qualificano come supporto tecnico-operativo destinato a realizzare gli interventi dunque a raggiungere i target/milestone della proposta progettuale e non come assistenza tecnica generica e/o attività ordinaria di supporto all'azione dell'Amministrazione.**

Si segnala preliminarmente al riguardo, che la vigente disciplina, sia in materia di ordinaria gestione del procedimento amministrativo, nonché, in materia di appalti, attribuisce al Responsabile del Procedimento, tra gli altri, specifici compiti di coordinamento nell'ambito delle attività alle quali è preposto e nel campo della progettazione pubblica. La legge n. 241 del 1990 tratteggia i contorni del Responsabile del Procedimento in termini di "Manager" delineandone, compiti e responsabilità corrispondenti. Pertanto solo in presenza di esigenze peculiari che esulano dalle competenze che a norma di legge sono espressamente attribuite al RUP, o nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, si potrà ricorrere, su proposta, del RUP medesimo al conferimento di appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

Fermo quanto sopra, nell'ipotesi di conferimento di incarichi, riferiti ad attività, che sono inerenti all'intero progetto seppur composto da differenti interventi, e che non rientrano in quelle specifiche del RUP, è da ritenere che il project manager si configuri quale esperto in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi.

Avvalersi di tale figura, dotata delle competenze e dei requisiti necessari, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del progetto finanziato con il PNRR, attraverso il costante controllo sulla corretta realizzazione degli interventi nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Ovviamente per il corretto reclutamento della professionalità di che trattasi e la corretta imputazione delle relative spese occorrerà fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria vigente, in particolare alla circolare del MEF n. 4 del 18.01.2022.

**24. Il comune in sede di presentazione della domanda di finanziamento ha dichiarato in relazione al criterio C2 di cui all'art. 8 co. 2 l'impegno alla sottoscrizione di 4 accordi di partenariato per la realizzazione di alcune attività previste negli interventi del progetto.**

**L'impegno alla stipula di uno dei 4 accordi è maturato a seguito di una coprogettazione secondo le procedure previste dall'art. 55 del codice del terzosettore.**



La fase di co-progettazione a causa della ristrettezza dei tempi si è conclusa con una stima dei costi di intervento effettuata unilateralmente dal soggetto attuatore (€ 100.000 + IVA) senza una quantificazione economica di dettaglio dell'intervento condivisa con il partner di progetto.

Per tale ragione il Comune intenderebbe rinunciare al perfezionamento dell'accordo di partenariato con trasferimento del budget al collaboratore, per potere dare corso all'attuazione dell'intervento, nel pieno rispetto del principio di economicità e trasparenza, valutando le diverse opzioni che il mercato può offrire, senza limitare la scelta al solo soggetto in origine individuato come partner.

Con la presente si chiede di autorizzare il comune a non dare seguito a sottoscrivere l'impegno n. 4 in quanto si ritiene opportuno avviare una procedura di evidenza pubblica per selezionare un fornitore esterno in grado di garantire la realizzazione dell'intervento, specificando in maniera dettagliata le attività e sottoscrivendo un incarico ad hoc compatibile con il cronoprogramma di progetto. Tale modifica non comporterà alcuna variazione né nei contenuti, né nelle tempistiche di progetto, ma al contrario permetterà al comune di velocizzare l'attuazione dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.

Considerato che il comune ha già attive tre convenzioni con i partner (così rimanendo inalterata l'assegnazione del punteggio per come stabilito nell'avviso pubblico) può non darsi corso alla stipula del 4° accordo e procedere alla individuazione - conformemente alle previsioni normative al riguardo vigenti - di un partner che garantisca la realizzazione dell'intervento.

Si tratta in ogni caso di una variazione progettuale, per la quale si invia alle previsioni di cui all'art. 16 dell'Avviso e all'art. 6 del Disciplinare d'obblighi a norma del quale *“Il Soggetto attuatore non può apportare variazioni al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo senza la preventiva autorizzazione scritta del Servizio VIII. Qualsiasi variazione al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo dovrà essere preventivamente richiesta al Servizio VIII che verificherà l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: i) la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del Progetto o dell'intervento/operazione interessata; ii) le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; iii) in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto; iv) l'intervento/operazione interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento. Il Servizio VIII si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni del Progetto o di singoli interventi/operazioni del medesimo non autorizzate. Il Servizio VIII si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto attuatore. Le modifiche al Progetto non comportano alcuna revisione del presente atto.”*

Si precisa, infine, che la legittimità delle procedure di selezione del partner e di perfezionamento dell'accordo è in ogni caso condizione di ammissibilità delle spese eventualmente sostenute in ragione e per effetto dell'accordo stipulato.